

DECRETO n. 887

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto vigente dell'Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT);
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 04.12.2013 e del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2014;

DECRETA

è emanato il seguente

Regolamento per il conferimento di insegnamenti a contratto nei corsi di laurea dell'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT

Art. 1 - (Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento per la didattica disciplinare o integrativa a titolo oneroso o gratuito, in presenza o in videoconferenza, nei corsi di studio attivati presso l'Università a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Art. 2 - (Conferimento incarichi)

Il conferimento e il rinnovo degli incarichi di insegnamento sono disposti annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della programmazione annuale dell'offerta formativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente a bilancio e nel rispetto delle finalità dello Statuto dell'Università, delle sue linee di indirizzo e di programmazione.

Il conferimento di incarichi di insegnamento a docenti non appartenenti ai ruoli dell'Università è consentita soltanto quando i corsi o i moduli di insegnamento non possano essere attribuiti al personale accademico e di ricerca dell'Università e qualora si manifesti la necessità di ricorrere a specifiche professionalità e competenze esterne all'Università.

Gli incarichi di insegnamento a docenti non appartenenti ai ruoli dell'Università possono essere conferiti con contratto di diritto privato a titolo oneroso o gratuito:

- 1) a professori di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ad altri atenei italiani, previo nulla osta rilasciato dalle Amministrazioni di appartenenza;

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu

C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012

- 2) a esperti di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti di altre amministrazioni, di enti o di imprese, o titolari di pensione, o titolari di un reddito da lavoro autonomo;
- 3) a soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- 4) a studiosi stranieri di chiara fama ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- 5) a esperti appartenenti ad enti pubblici o istituzioni di ricerca di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e sue modificazioni;
- 6) a iscritti in albi professionali o ad enti privati con i quali sono state stipulate convenzioni, sulla base di modalità concordate tra l'Università e l'ente o l'istituzione di ricerca che dovranno garantire il soddisfacimento dei requisiti soggettivi previsti;
- 7) soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di didattica e di ricerca, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del DPR 382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 236/1995.

I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

I professori a contratto non possono essere dottorandi di ricerca.

Art. 3 - (Attivazione della procedura)

Entro il 30 maggio di ogni anno, i Presidi presentano al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla qualità della didattica e sulle criticità riscontrate, corredata da una sintesi dei questionari di soddisfazione degli studenti la cui scadenza per la compilazione è fissata entro e non oltre il giorno 15 maggio di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione della relazione, valuterà gli insegnamenti che richiedono sostituzione, ovvero un eventuale potenziamento dell'offerta formativa con l'istituzione di nuovi corsi, o l'ampliamento di quelli già esistenti. Il Rettore, entro 5 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione procederà all'avvio delle procedure selettive, mediante la pubblicazione di una richiesta di manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di insegnamento, da pubblicare nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito web dell'Università. L'avviso dovrà contenere informazioni su:

- a) la durata;
- b) l'anno accademico di riferimento;
- c) la gratuità ovvero l'indicazione dell'eventuale compenso o i criteri per la sua determinazione;

- d) la tipologia dell'impegno didattico che sarà richiesto e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
- e) Il dovere di osservare il codice etico dell'Università.

Il termine di presentazione delle manifestazione di interesse da parte dei candidati è fissato in almeno 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione del bando, salvo i casi di particolare urgenza derivanti da rinunce all'incarico.

La richiesta di manifestazione di interesse definisce criteri e modalità tali da assicurare la valutazione comparativa dei candidati – per titoli e pubblicazioni o per titoli, pubblicazioni e colloquio, e la pubblicità degli atti, nonché i requisiti per la partecipazione alla selezione, con specifico riferimento ai titoli accademici e/o professionali per l'assegnazione dell'incarico.

In particolare, la manifestazione di interesse deve contenere le informazioni di base secondo lo schema che sarà allegato all'invito eventualmente integrato anche con il programma didattico del corso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione i titoli accademici (incluso il possesso del dottorato di ricerca, delle idoneità, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, comma 3, lett. n della legge 30 dicembre 2010 n. 240, di titoli equivalenti conseguiti all'estero), i titoli professionali e le pubblicazioni.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza.

La presentazione della domanda avviene secondo le modalità previste dal bando.

Alle domande dovranno essere allegati:

- a) curriculum scientifico- professionale;
- b) elenco titoli e pubblicazioni;
- c) elenco attività professionali.

A seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, il Rettore procederà a comunicare i risultati ai candidati selezionati. I candidati selezionati sono convocati dall'Ufficio Concorsi entro 10 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione a un colloquio in presenza del Rettore, dei Presidi delle Facoltà e del delegato del Consiglio di Amministrazione per l'offerta formativa

Art. 4 - (Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione)

E' affidato all'Ufficio concorsi il compito di verificare la completezza delle domande pervenute e di trasmettere alla commissione l'elenco dei candidati idonei alla partecipazione alla selezione entro 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Via Cristoforo Colombo 200 | 00147 Roma | T +39 06 5107771 | unint.eu

C.F. 97136680580 | P.I. 05639791002 | Registro Persone Giuridiche n. 884/2012

Una prima valutazione dei candidati che hanno presentato domanda è espletata da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da:

- Rettore;
- Il Preside della Facoltà interessata;
- Eventuali altri esperti;
- Eventuali Consiglieri con competenze specifiche.

Alle singole sedute parteciperà il Preside della Facoltà direttamente interessata.

La commissione, salvo diversa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è presieduta dal Rettore.

La commissione prende visione dell'elenco dei partecipanti alla selezione e sottoscrive una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i propri membri ed i candidati come previsto dall'art. 51 del codice di procedura civile.

La commissione provvede a valutare il profilo didattico e scientifico del candidato con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni dichiarate, alle esperienze didattiche e professionali.

L'esperienza didattica e la produzione scientifica saranno valutate in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti e dell'inerenza al settore scientifico-disciplinare per il quale è stato redatto il bando. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.

L'attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.

Qualora tra i candidati ci fossero docenti dell'Ateneo già titolari di contratto per lo stesso insegnamento messo a bando, la commissione dovrà valutare, anche, il questionario di soddisfazione dello studente e la relazione didattica redatta dal Preside della Facoltà interessata.

Al termine della seduta la commissione dovrà redigere e approvare il verbale dei lavori da essa effettuati.

Art. 5 - (Conferimento dell'incarico)

Entro la metà del mese di luglio, il Consiglio di Amministrazione procederà all'esame di tutte le domande di partecipazione, prenderà visione degli orientamenti della commissione e deciderà l'attribuzione dell'incarico di insegnamento, da conferire con contratto di diritto privato.

Il Consiglio di Amministrazione può non attribuire l'insegnamento qualora ritenga che tra i profili dei candidati selezionati nessuno soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici dell'Università.

Resta inteso che l'attribuzione dell'insegnamento non avrà effetto ove fossero deliberate modifiche dell'offerta formativa o se il corso di laurea cui afferiscono gli insegnamenti o comunque gli insegnamenti stessi non fossero attivati per insufficiente numero di iscritti, secondo i parametri individuati dalla Facoltà. Questa norma sarà chiaramente contenuta nella lettera di incarico.

Entro la fine del mese di luglio, sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo i c.v. dei candidati selezionati. Dopo la sottoscrizione dell'incarico, contestualmente gli uffici amministrativi provvedono a comunicare l'esito della selezione agli altri candidati secondo l'allegato (all.2).

Art. 6 - (Durata dell'incarico)

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti con contratti di diritto privato, da stipularsi entro il mese di luglio. Gli stessi hanno durata annuale, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico di riferimento.

Art. 7 - (Deroghe alle procedure di selezione)

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Preside della Facoltà interessata, può conferire direttamente incarichi di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure di valutazione a:

- 1) docenti di ruolo, afferenti alla medesima facoltà che bandisce l'incarico o ad altre facoltà dell'Ateneo;
- 2) eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti e/o professionali in ambito nazionale ed internazionale;
- 3) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento o enti di ricerca, aziende o P.P.A.A. a livello universitario da almeno un triennio;
- 4) studiosi che ricoprono una posizione accademica equivalente in istituzioni universitarie anche estere.
- 5) Esperti della materia che abbiano ricoperto funzioni di responsabilità in Enti, Aziende P.P.A.A.

Art. 8 - (Diritti e doveri dei titolari di incarichi di insegnamento)

I titolari di incarichi di insegnamento attribuiti con contratti di diritto privato, svolgono personalmente le attività formative previste dall'insegnamento, nel rispetto degli orari e dei programmi proposti. Sono tenuti al ricevimento e all'assistenza agli studenti durante l'intero arco dell'anno accademico, secondo le modalità appositamente definite nel contratto di diritto privato stipulato. Presiedono, per tutte le sessioni dell'anno accademico di riferimento, le commissioni per gli appelli d'esame previsti per la verifica del profitto degli studenti, relativamente all'insegnamento di cui sono titolari. Inoltre, possono essere nominati membri delle commissioni di laurea per il conseguimento del titolo di studio. Possono essere loro richiesti ulteriori e specifici impegni orari per attività di orientamento, assistenza e tutorato, anche con modalità telematiche.

Il titolare dell'incarico è tenuto a compilare il registro delle lezioni annotando i dati e i temi relativi ad ogni lezione. Il registro è soggetto all'approvazione del Preside della Facoltà di appartenenza e poi sarà trasmesso ai competenti uffici amministrativi per gli adempimenti di competenza.

Art. 9 - (Divieti parentali, incompatibilità e autorizzazioni)

Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di cui al presente regolamento, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Pro rettore, il Direttore Amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione e con un docente di ruolo della Facoltà che attribuisce l'incarico.

Il candidato selezionato, nel caso in cui sia legato da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica amministrazione dovrà, in caso di conferimento dell'insegnamento, far pervenire all'Università, prima della sottoscrizione del contratto, apposito nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa vigente.

I professori a contratto, si impegnano a non svolgere, per la durata del contratto attività che siano in conflitto di interesse con le attività svolte dall'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

Art. 10 - (Risoluzione del contratto)

I contratti devono prevedere la risoluzione di diritto nei seguenti casi:

1. ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività;
2. ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore ad una settimana;
3. infrazione al codice etico dell'Università.

Art. 11 - (Disposizioni transitorie)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia, lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Roma, 12 maggio 2014

Il Rettore

(Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich)

